

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 13

**Nuova disciplina delle professioni turistiche.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Finalità**

1. Con la presente legge la Regione del Veneto, disciplina l'esercizio della professione di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistica.

**Art. 2**

**Delega alle Province**

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate ad altri enti, sono delegate alle Province.

2. Le Province nell'esercizio delle loro funzioni osservano le direttive programmatiche e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa, vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate e promuove l'adozione del provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento.

**Art. 3**

**Figure professionali**

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza di lingua straniera, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative,

sportive, culturali.

4. È guida naturalistica chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali o altre zone di pregio o tutela ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine e di media montagna.

**CAPO II**

**Procedure per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistica**

**Art. 4**

**Elenchi provinciali**

1. Presso ogni Provincia sono istituiti gli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori turistici e delle guide naturalistiche.

2. Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, nonché le lingue straniere per le quali sono abilitati; relativamente alle sole guide turistiche e naturalistiche sono precisate altresì le località turistiche per l'esercizio specializzato dell'attività.

3. Le guide, gli accompagnatori, gli animatori turistici e le guide naturalistiche che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 5, sono iscritti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1.

4. Negli elenchi sono annotati il rilascio nonché le eventuali sospensioni e revoche della licenza.

5. La cancellazione dagli elenchi è disposta a seguito di revoca, nonché di dimissioni degli iscritti.

6. Gli elenchi sono posti a disposizione del pubblico. Le risultanze degli elenchi sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

7. I cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti in una Provincia del Veneto, possono chiedere l'iscrizione all'elenco degli accompagnatori turistici, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. La domanda di iscrizione è presentata alla Provincia nel cui ambito territoriale vi è il comune di residenza, corredata dei documenti comprovanti l'esistenza delle suddette condizioni.

**Art. 5**

**Modalità di espletamento degli esami di abilitazione**

1. Per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4, la Provincia bandisce, ogni anno, gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è così composta:

- a) un dirigente della Provincia o di altro ente pubblico con funzioni di presidente;
- b) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;
- c) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della Provincia.

4. Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, pari a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

5. Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 1, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) età non inferiore ai diciotto anni;
- c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana e, relativamente alla professione di guida turistica, il possesso di laurea o di diploma universitario.

#### Art. 6 Prove d'esame

1. Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.

2. Le prove di cui al comma 1 comprendono due prove scritte di cui una di cultura generale e l'altra di lingua straniera oggetto dell'abilitazione, due prove orali di cui una nella medesima lingua straniera e l'altra nelle materie indicate nel bando.

3. Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova scritta ed una volta ad accertare l'esatta conoscenza di almeno una lingua straniera.

4. La prova d'esame per animatore turistico consiste in una prova scritta avente per oggetto l'elaborazione e realizzazione di un programma di animazione; in una prova orale volta ad accertare una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.

5. Le prove d'esame per guida naturalistica consistono in una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario naturalistico dell'ambito territoriale dell'esercizio dell'attività.

6. L'abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano raggiunto almeno i sette decimi del punteggio previsto nel bando di esame.

7. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche, che intendano conseguire l'abilitazione anche per località diverse, possono partecipare all'esame indetto per tali località, sostenendo le relative prove, con esclusione della lingua straniera per cui sono già abilitati.

8. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche che intendono conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella di esercizio dell'attività sono ammessi a sostenere l'esame limitatamente alle prove di lingua.

9. Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori turistici che intendono conseguire l'abilitazione anche per una lingua diversa da quella d'esercizio dell'attività sono ammessi a sostenere l'esame limitatamente alla prova orale di lingua straniera di cui al comma 3.

#### Art. 7 Licenza

1. Per l'esercizio delle professioni di guida turistica e naturalistica è necessaria una licenza rilasciata dal Comune capoluogo di provincia nel cui territorio si svolge l'attività professionale.

2. Per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e animatore turistico la licenza di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune di residenza.

3. Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha conseguito l'abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti territoriali di esercizio dell'attività. La visita alle ville venete in ogni caso è consentita.

4. Il rilascio della licenza è subordinato all'iscrizione nell'elenco provinciale per la relativa categoria professionale.

5. I titolari della licenza hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

6. La licenza ha validità quinquennale e s'intende rinnovata su presentazione di dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

#### Art. 8 Tesserino di riconoscimento

1. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici nonché gli animatori turistici devono portare, nell'esercizio della loro attività, in evidenza il tesserino di riconoscimento.

2. Tale obbligo è esteso anche ai direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico.

3. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato dalla Provincia, su modello fornito dalla Regione.

#### Art. 9 Tariffe

1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono determinate dai singoli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 4, nel rispetto del limite minimo fissato di concerto dalle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale e debbono essere comunicate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alle Province che provvedono nei successivi sessanta giorni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In caso di mancata fissazione del limite minimo di cui al comma 1 i compensi sono liberamente determinati da ogni singolo esercente e comunicati entro il 31 luglio alle Province che provvedono nei medesimi termini alla pubblicazione di cui al comma 1.

#### Art. 10 Corsi di aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale promuove ed organizza corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, su segnalazione delle Province o da parte delle associazioni di categoria delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

### CAPO III Obblighi e sanzioni

#### Art. 11 Divieti

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistiche, accompagnatori e animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione anche quando questa sia esercitata con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento occasionale o continuativo, diretto o indiretto, di clienti per conto di alberghi, ristoranti, imprese di trasporto e simili.

#### Art. 12 Sospensione e revoca delle licenze

1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

- a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Sindaco dopo l'evento;
- b) per iniziativa del Sindaco, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 11.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.

3. La licenza è altresì revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.

4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal Comune e comunicati oltre che all'interessato, alle Province.

#### Art. 13 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 3, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

2. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Chiunque nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 9 è soggetto a sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.

5. Chiunque, per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 3, si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni, raddoppiabile in caso di recidiva.

6. Per l'applicazione delle sanzioni e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

#### Art. 14 Reclami

1. I clienti delle guide turistiche e delle guide naturalistiche, accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo al Sindaco.

2. Il Sindaco, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.

3. Nel caso che il reclamo risulti fondato, la guida, interprete o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire-un milione.

#### Art. 15 Vigilanza

1. Ferme restando le competenze della autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza sulla presente legge è esercitata dai Comuni.

#### Art. 16 Inapplicabilità

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 3 a favore dei loro alunni.

#### Art. 17 Personale

1. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale provvede altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione alle Province del personale necessario.

#### Art. 18 Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- la legge regionale 11 marzo 1986, n. 7;
  - la legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60;
  - gli articoli 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;
  - l'articolo 52 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
  - gli articoli 20 e 21 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

### CAPO IV Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 19 Disposizioni transitorie per le professioni di guide e accompagnatori turistici

1. Le guide turistiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7, sono iscritte d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia

delle Province nel cui ambito territoriale sono già abilitate all'esercizio dell'attività.

2. Gli accompagnatori turistici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7, sono iscritti d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale risiedono.

3. Nell'ambito del medesimo elenco di cui al comma 2 sono iscritti d'ufficio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli interpreti turistici già iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n.7.

4. Agli esami per l'abilitazione a guida turistica e accompagnatore turistico, eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e successive modificazioni.

#### Art. 20 Disposizioni transitorie per la professione di animatore turistico

1. Sono riconosciuti animatori turistici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagionalità o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione per l'area dell'animazione turistica.

2. La Giunta regionale stabilisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e la documentazione necessaria a comprovare le situazioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 trasmette i nominativi degli animatori turistici alle relative Province per l'iscrizione negli elenchi provinciali.

#### Art. 21 Norma finanziaria

1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000

Galan

**Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 2000, n. 13**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 2000, n. 13, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Nomine da effettuarsi;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;
- 8 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

**1. Indice**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Delega alle Province
- Art. 3 - Figure professionali
- Art. 4 - Elenchi provinciali
- Art. 5 - Modalità di espletamento degli esami di abilitazione
- Art. 6 - Prove d'esame
- Art. 7 - Licenza
- Art. 8 - Tesserino di riconoscimento
- Art. 9 - Tariffe
- Art. 10 - Corsi di aggiornamento professionale
- Art. 11 - Divieti
- Art. 12 - Sospensione e revoca delle licenze
- Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 14 - Reclami
- Art. 15 - Vigilanza
- Art. 16 - Inapplicabilità
- Art. 17 - Personale
- Art. 18 - Abrogazioni
- Art. 19 - Disposizioni transitorie per le professioni di guide e accompagnatori turistici

Art. 20 - Disposizioni transitorie per la professione di animatore turistico

Art. 21 - Norma finanziaria

**2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 13**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Leone e Marangon relativa a "Nuova disciplina delle professioni turistiche" (progetto di legge n. 44);
  - disegno di legge relativo a "Modifiche della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" e successive modificazione" (deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 1996, n. 51/ddl - progetto di legge n. 221);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Buttura e Resler relativa a "Disciplina dell'esercizio della professione di guida storico-naturalistica e istituzione delle scuole di escursionismo storico-naturalistico" (progetto di legge n. 279);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ubaldi, Vigna, Tesserin, Rolando, Beggato, Resler, Galante e Ivo Rossi relativa a "Disciplina della professione di guida turistica, interprete-turistico e accompagnatore turistico" (progetto di legge n. 304);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 6 novembre 1996;
- La 6ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Nuova disciplina delle professioni turistiche";
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 marzo 2000, n. 2054;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 2000, n. 525/21413, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla esigenza di rivedere la disciplina del comparto delle professioni turistiche, anche alla luce della normativa comunitaria e delle pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché a fronte di talune problematiche di operatività e difficoltà di adeguamento alle esigenze del mercato turistico ed alle stesse aspettative degli operatori del settore che il sistema delineato dal legislatore regionale nel 1986, con la legge regionale 11 marzo n. 7, ha evidenziato.

Le consultazioni svolte in due successive tornate il 9 settembre e il 17 novembre di quest'anno con gli enti locali e con gli organismi di settore hanno univocamente sottolineato questa esigenza.

In tal senso, dopo un lungo ed approfondito lavoro in Commissione, si è cercato di dotare la Regione Veneto di un nuovo strumento legislativo di settore, espressione e sintesi dei vari progetti di legge presentati nel corso della legislatura e finalizzati vuoi ad assicurare un adeguamento alle pronunce ed alla normativa sopravvenuta, anche di derivazione comunitaria, vuoi un riconoscimento delle figure professionali turistiche emergenti, e non ultimo la tutela del fruitore della prestazione professionale attraverso adeguati strumenti di verifica della idoneità professionale degli operatori.

In particolare, fra l'insieme degli aspetti considerati e delle soluzioni definite è da segnalare relativamente all'intervento nel comparto delle professioni turistiche della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quanto evidenziato dalla pronuncia del gennaio 1997.

Tale pronuncia evidenzia essenzialmente due aspetti:

- primo, le distorsioni della concorrenza determinate da talune disposizioni legislative che prevedono meccanismi di fissazione di tariffe obbligatorie, come nel caso della Regione Veneto, ove la fissazione delle tariffe avviene in via amministrativa;
- secondo, le limitazioni all'esercizio della attività di guida, interprete e accompagnatore turistico, mediante meccanismi di "predeterminazione dell'equilibrio tra domanda ed offerta a livello amministrativo, sentite le Associazioni di Categoria" e sotto forma di "limitazione del numero degli operatori"; aspetto, quest'ultimo, particolarmente significativo e marcato nell'assetto delineato dal legislatore del 1986 con la definizione di un sistema di "numero chiuso" per l'accesso alla professione, ovvero di pianificazione delle licenze professionali.

Peraltro, ad oggi, questo aspetto sarebbe già parzialmente superato e limitato ad una predefinizione in via amministrativa delle sole specializzazioni linguistiche per le professioni di guida ed accompagnatore turistico richieste dal mercato.

La soluzione delineata per quanto concerne la definizione delle tariffe per le prestazioni professionali turistiche, prevede il superamento del regime di tariffe amministrative definite dall'Ente Pubblico, contemperando la liberalizzazione con la possibilità della definizione di un limite minimo da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base regionale; all'Ente Pubblico rimane un ruolo di mera divulgazione ed informazione al pubblico in ordine alle tariffe praticate dagli operatori.

In ordine all'aspetto dell'accesso alla professione, viene sancito il definitivo superamento del regime di pianificazione, con la previsione di indizione a cadenza periodica degli esami abilitanti, della libera individuazione da parte dei candidati delle specializzazioni linguistiche in cui sostenere le prove di lingua straniera, ove caratterizzanti per il conseguimento dell'abilitazione (professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico).

Per quanto attiene alla ridefinizione delle figure professionali sono emerse nel corso degli anni '90 difficoltà di inquadramento e caratterizzazione della figura professionale dell'interprete turistico cui si sono affiancate sempre più esplicite istanze da parte della categoria degli Accompagnatori turistici per una rivalutazione del loro ruolo. Questi ultimi infatti accanto al ruolo storico di "corriere", chiamato a svolgere prestazioni di "tour leader" ovvero accompagnatore viaggiante che cura le esigenze operative del turismo outgoing, svolgono oggi un ruolo di accompagnatore "incoming" chiamato ad assolvere alle funzioni operative connesse ai flussi turistici ricettivi o in ingresso nel territorio regionale ed a curare la attuazione del "pacchetto turistico" complessivamente inteso secondo la definizione del decreto legislativo n. 111/1995 già recepita nella legislazione regionale veneta con la legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44.

In tal senso viene pertanto caratterizzata la figura dell'accompagnatore turistico nei cui elenchi vengono iscritti d'ufficio gli interpreti turistici, in quanto figura ritenuta ad oggi non più contraddistinta da una sua specifica caratterizzazione nel settore, ma a suo tempo oggetto di un rigoroso accertamento di professionalità linguistica e di una adeguata verifica di competenza tecnica in analogia con la figura dell'accompagnatore.

Viene confermata la distinzione rispetto alla figura professionale di guida turistica, la cui definizione viene ricondotta al dettato dell'articolo 11 della Legge quadro sul Turismo; una diversità basata non tanto sui rispettivi ambiti di competenza, ma bensì sulla specificità delle rispettive funzioni, funzioni diverse ma complementari rispetto alle esigenze di offrire al turista una gamma diversificata di prestazioni professionali turistiche, ora arricchite dalla introduzione della figura di guida naturalistica, e volte a determinare condizioni di promozione dell'offerta turistica regionale veneta e di adeguata assistenza ed accoglienza del turista.

Per quanto attiene al riconoscimento di figure profes-

sionali emergenti sono presenti due scelte innovative: la guida naturalistica e l'animatore turistico.

La figura di guida naturalistica, espressione di una nuova e sempre più estesa sensibilità per l'ambiente e di nuove, ma non per questo meno esigenti, forme di turismo, occasione di ulteriore valorizzazione della varietà e ricchezza del territorio regionale veneto nella complessità degli elementi naturali ed antropici che lo distinguono e caratterizzano e di cui la guida naturalistica è chiamata a farsi interprete e mediatore. La figura di guida naturalistica risulta così, al pari della tradizionale figura di guida turistica, caratterizzata per ambiti territoriali specifici, sulla cui area - "parchi, riserve naturali o altre zone di pregio o tutela ambientale" - è chiamata a formarsi ed operare e viene verificata la sua competenza per l'esercizio della professione.

La figura dell'animatore turistico, indica a sua volta non colui che direttamente fornisce le prestazioni di animazione, ma bensì un soggetto chiamato ad organizzare il tempo libero di turisti ponendosi come coordinatore delle diverse possibili soluzioni di animazione turistica e così favorendo l'integrazione del turista nel contesto della vacanza da questi prescelta.

Passando alla rassegna dell'articolato si precisa:

Con l'articolo 1 vengono illustrate le finalità della legge che si propone di disciplinare nell'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di turismo, nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalla legge quadro sul turismo con riguardo alle attività professionali - articolo 11 legge 17 maggio 1983, n. 217 -, le figure professionali turistiche ritenute significative e rilevanti nell'ordinamento regionale veneto.

Con l'articolo 2 si dispone, nel quadro complessivo del decentramento delle funzioni amministrative disposte dalle "leggi Bassanini" ed in linea con il progetto di legge n. 462 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la delega delle funzioni alle Camere di commercio, ferma restando in capo alla Regione Veneto la competenza ad adottare direttive ed atti di indirizzo e coordinamento per l'uniforme e coordinato espletamento delle funzioni amministrative in adesione allo spirito ed alla lettera del dettato legislativo.

Con l'articolo 3 si provvede a definire e caratterizzare le figure professionali, in particolare integrandone la disciplina con la espressa previsione della esclusività degli ambiti di competenza delle Guide alpine e di media montagna rispetto alle guide naturalistiche e della specificità delle funzioni proprie delle guide turistiche rispetto alle funzioni riconosciute agli accompagnatori turistici.

Il titolo II della legge si apre con l'articolo 4 - Elenchi Camerali - che prevede l'istituzione presso ogni Camera di Commercio di apposito e distinto elenco per ogni figura professionale, specificando alcuni criteri fondamentali per

la tenuta degli elenchi stessi e il principio di pubblicità degli elenchi le cui risultanze dovranno essere pubblicate, con cadenza annuale, e in forma coordinata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Di particolare interesse l'ultimo comma dell'articolo in esame che, anche in recepimento delle osservazioni del Garante introduce forme di riconoscimento delle idoneità/autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri della Unione Europea per l'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico, in applicazione del Decreto Legislativo 23 novembre 1991, n. 391 di recepimento della relativa Direttiva comunitaria, estendendone contestualmente la applicabilità agli stessi cittadini italiani.

Con gli articoli 5 e 6 viene dettata la disciplina delle prove dell'esame di abilitazione, sia sotto il profilo dei requisiti di accesso e delle prove di esame che per la composizione delle relative Commissioni, di cui costituirà parte integrante, data la natura di esami abilitanti, un rappresentante designato dalle associazioni di categoria. In particolare viene elevato a livello di diploma universitario o di diploma di laurea il titolo richiesto per l'accesso all'esame per Guida turistica e articolati in prove scritte e orali gli accertamenti di idoneità per gli accompagnatori turistici, animatori turistici e guide naturalistiche.

Viene inoltre espressamente contemplato e disciplinato, in funzione del riconoscimento della specializzazione professionale, l'istituto dell'estensione linguistica e territoriale per le guide turistiche e della estensione linguistica per gli accompagnatori turistici, mediante esami abilitanti "modulari" che limitino l'accertamento, per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati, alle sole nuove abilitazioni linguistiche e/o territoriali richieste.

Con l'articolo 7 - Licenza - viene espressamente previsto e disciplinato il rilascio di licenza per i soggetti abilitati all'esercizio della professione affidando la competenza, per le professioni di guida turistica e naturalistica - caratterizzate da ambiti specifici di accertamento della competenza di esercizio della professione - al Sindaco del Comune capoluogo di Provincia e per le professioni di accompagnatore ed animatore turistico al Sindaco del Comune della Regione Veneto ove il soggetto abilitato risulta residente.

Con l'articolo 8 - Documento di riconoscimento - viene confermata la previsione di rilascio di tale documento identificativo, a cura della Camera di Commercio, anche per quanto concerne i distintivi rilasciabili ai dipendenti qualificati di agenzia di viaggio che risultano autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44.

Con l'articolo 9 - Tariffe - si detta la disciplina delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche, secondo le considerazioni e soluzioni di contemperamento fra principi di tutela della concorrenza e tutela del decoro delle professioni.

L'articolo 10 conferma espressamente, a riconoscimento del carattere prettamente intellettuale delle figure professionali turistiche, la disposizione già della legge regionale 7/86, relativa ai corsi di aggiornamento professionale.

Il titolo III si apre con l'articolo 11 - Divieti - e articolo 12 - Sospensione e revoca della licenza - che confermano una serie di divieti connessi all'esercizio delle professioni turistiche, discendenti dal carattere di professione essenzialmente intellettuale, con apposite previsioni di garanzia del contraddittorio nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Con l'articolo 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie - vengono definite le fattispecie sanzionate in via pecuniaria, integrate con la espressa previsione di irrogazione di sanzione amministrativa a carico del committente di una prestazione professionale abusiva, ovvero a mezzo di soggetto non munito di licenza all'esercizio della relativa professione.

L'articolo 14 - Reclami - conferma, in applicazione di principi generali di tutela del consumatore, la possibilità del cliente della prestazione professionale di formulare reclami a fronte di irregolarità nelle prestazioni pattuite e disciplina il relativo procedimento sanzionatorio con la espressa previsione della audizione del professionista interessato.

L'articolo 15 - Vigilanza - conferma la relativa competenza in capo alle Amministrazioni Comunali oltre che alle autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 16 - Inapplicabilità - dà applicazione all'articolo 11 ultimo comma della legge quadro sul turismo, prevedendo una espressa esenzione dall'obbligo di licenza per gli insegnanti che svolgono prestazioni di guida o accompagnatore nei confronti dei propri alunni, quale modalità di esplicazione della propria didattica, nonché per le attività svolte in modo non professionale - senza caratteri di abitualità e scopo di lucro - e quindi in modo occasionale - a favore di soci ed assistiti di organismi associativi senza scopo di lucro.

L'articolo 20 detta una disposizione transitoria specifica per la figura professionale dell'animatore turistico riconoscendo come tali quanti alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato specifiche esperienze professionali ovvero hanno conseguito attestati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Veneto; la competenza alla applicazione della disposizione transitoria viene riservata alla Regione Veneto, per opportuna uniformità di applicazione, in funzione del successivo trasferimento delle posizioni degli animatori turistici riconosciuti alle Camere di Commercio di residenza, per l'iscrizione nei rispettivi elenchi.

Con gli articoli 17, 18 e 21 vengono definite le abrogazioni espresse delle norme previgenti, dettate disposizioni in tema di assegnazione del personale e definita la norma finanziaria.

L'articolo 19 detta le disposizioni transitorie, prevedendo un termine di sei mesi per la sola iscrizione d'ufficio delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici già abilitati, nei rispettivi elenchi camerati, con relativo trasferimento delle posizioni agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione Regionale ai rispettivi uffici delle Camere di Commercio; analogo termine è previsto per la iscrizione d'ufficio degli interpreti turistici agli elenchi camerati degli accompagnatori turistici. L'articolo in esame prevede inoltre, con una apposita norma di chiusura, la continuità di applicazione delle norme della legge regionale 7/86 agli esami abilitanti alle professioni turistiche già banditi alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di settore.

La Sesta Commissione Consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole al testo in esame.

#### 4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 13

- Entro il **25 luglio 2000**, la Giunta regionale stabilisce le modalità e la documentazione necessaria a comprovare la professione di animatore turistico (art. 20, comma 2, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **26 ottobre 2000**, le guide turistiche iscritte nell'elenco regionale sono iscritte d'ufficio nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale risiedono (art. 19, comma 1, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **26 ottobre 2000**, gli accompagnatori turistici iscritti nell'elenco regionale sono iscritti d'ufficio nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale risiedono (art. 19, comma 3, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **26 ottobre 2000**, gli interpreti turistici iscritti nell'elenco regionale sono iscritti d'ufficio nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale risiedono (art. 19, comma 2, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **il mese di febbraio di ogni anno**, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto gli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori e delle guide naturalistiche (art. 4, comma 6, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **30 giugno di ogni anno**, i singoli iscritti agli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori e delle guide naturalistiche debbono comunicare alle Province le tariffe per le loro prestazioni, nel rispetto del limite minimo fissato di concerto dalle rispettive organizzazioni di categoria (art. 9, comma 1, l.r. n. 13/2000)
- Entro il **31 luglio di ogni anno**, i singoli iscritti agli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori e delle guide naturalistiche, comunicano alle Province i loro compensi determinati liberamente da ogni singolo esercente, qualora la fissazione del limite minimo da parte delle rispettive organizzazioni di categoria non sia stata approvata (art. 9, comma 2, l.r. n. 13/2000)



- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, la Provincia competente bandisce gli esami di abilitazione di guide, accompagnatori, animatori e guide naturalistiche, pubblicando lo stesso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (art. 5, comma 1, l.r. n. 13/2000)

#### 5. Nomine da effettuarsi

- La provincia territorialmente competente nomina la commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione delle guide, degli accompagnatori, degli animatori e delle guide naturalistiche, che è composta da (art. 5, comma 2, l. r. n. 13/2000):
  - a) un dirigente della Provincia o di altro ente pubblico con funzioni di presidente;
  - b) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;
  - c) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame;
  - d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### 6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per il turismo

#### 7. Note agli articoli della legge regionale 7 aprile 2000, n. 13

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

Nota all'art. 4 comma 7:

decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391 "Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)

Nota all'art. 5 comma 4:

legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 "Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate"

legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"

Nota all'art. 13 comma 6:

legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"

Nota all'art. 19 comma 1:

legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico"

#### 8. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 18, comma 1, lett. a), l.r. n. 13/2000 ha abrogato la legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
- L'art. 18, comma 1, lett. b), l.r. n. 13/2000 ha abrogato la legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60;
- L'art. 18, comma 1, lett. c), l.r. n. 13/2000 ha abrogato gli articoli 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;
- L'art. 18, comma 1, lett. d), l.r. n. 13/2000 ha abrogato l'articolo 52 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- L'art. 18, comma 1, lett. e), l.r. n. 13/2000 ha abrogato gli articoli 20 e 21 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.